



COMUNE DI PETRELLA SALTO

Provincia di Rieti

C.A.P. 02025

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00097310577

Tel. (0746) 521021 – 521022 - Fax 521993

E-mail amministrazione@comune.petrellasalto.ri.it

sito internet: www.comune.petrellasalto.ri.it

P.e.c. : info@pec.comune.petrellasalto.ri.it

Imposta municipale propria (IMU) ANNO 2014

Per l'anno 2014 non sono ancora state approvate le aliquote e detrazioni IMU. Entro il 16 giugno tuttavia deve essere effettuato il versamento dell'acconto pari al 50% dell'imposta dovuta, applicando le aliquote e la detrazione del 2013. IMU: anno 2014

Per l'anno 2014 non sono ancora state approvate le aliquote e detrazioni IMU. I contribuenti dovranno effettuare il **versamento in acconto** utilizzando per il calcolo le aliquote deliberate per l'anno 2013. Entro il 16 giugno l'imposta dovrà essere determinata nella misura del 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote e la detrazione deliberate dal Comune nel 2013. L'ammontare complessivo del tributo dovuto per l'anno 2014 sarà definito in sede di conguaglio da effettuarsi entro il 16 dicembre 2014. Per il calcolo del conguaglio si dovranno utilizzare le aliquote deliberate dal Comune nell'anno 2014.

Si ricorda che per l'anno 2013:

- l'aliquota ordinaria era pari **9,6 per mille**, da applicarsi su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale;
- l'aliquota per le abitazioni principali classificate catastalmente A/1, A/8 e A/9 era pari a 4 per mille con una detrazione di 200 €. Per l'anno 2014 **non è più prevista la maggiorazione della detrazione pari a € 50 per ciascun figlio** di età non superiore a 26 anni.

1) Scadenze

- entro il 16.6.2014 versamento in acconto
- entro il 16.12.2014 versamento a saldo

I versamenti devono essere effettuati a mezzo del modello di pagamento F 24.

2) Immobili esenti

Sono invece esenti dall'imposta le seguenti tipologie di immobili:

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

viene equiparata ad abitazione principale anche l'unità immobiliare con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Viene equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, con le relative pertinenze, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, **adibite ad abitazione principale e relative pertinenze** dei soci assegnatari;

la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

I fabbricati rurali strumentali.

3) Agevolazione

Inoltre è concessa la seguente condizione agevolativa:

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia **posseduto**, e non concesso in locazione, dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**.

5) Versamento

Per quanto disposto dalla **L. 24-12-2012 n. 228, art. 1 comma 380** lettere a) ed f), per tutti gli immobili i contribuenti sono tenuti al versamento dell'IMU con le seguenti ripartizioni:

allo Stato per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo **catastale D** considerando l'aliquota del 0.76 % (nuovo codice tributo per modello F24 – **3925**) avendo cura di indicare il codice comune G513;

al Comune per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo **catastale D** considerando l'aliquota del 0.2 % (nuovo codice tributo per modello F24 – **3930**) avendo cura di indicare il codice comune G513;

interamente al Comune (Codice **G513**) per tutti gli altri immobili e le aree edificabili utilizzando il modello F24 inserendo i seguenti codici tributo; per i **fabbricati 3918** e per le **aree edificabili 3916**;

interamente al comune (codice **G513**) per le abitazioni principali classificate catastalmente **A/1, A/8 e A/9** applicando l'aliquota del 4,0 per mille e la detrazione di 200 € codice tributo **3912**.